



PROVINCIA di PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE

0573 374291-293 FAX 0573374543 sua@provincia.pistoia.it

P.za San Leone,1 - 51100 Pistoia

STAZIONE UNICA APPALTANTE IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA

In virtù della Convenzione Rep. n. 58 del 10/02/2016, tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Ponte Buggianese (PT) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 813 del 30/12/2016 del Comune di Ponte Buggianese, Ente committente, e della determinazione n. 22 del 18/01/2017 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante;

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA FUNZIONALE AL CICLODROMO DI PONTE BUGGIANESE. CUP H79B1200090002 CIG 6937377899 CPV 45210000-2.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone, n. 1 - 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13, tel. 0573374291-293, FAX 0573374543, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it. e-mail: sua@provincia.pistoia.it; url: www.provincia.pistoia.it;

per conto del Comune di Ponte Buggianese P.za del Santuario, 1 Ponte Buggianese (PT), Tel: 0572/ 932111; Fax: 0572/636467; e-mail: info@comune.ponte-buggianese.pt.it; PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it; url: www.comune.ponte-buggianese.pt.it.

PREMESSA

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di costruzione di una palazzina funzionale al ciclodromo di Ponte Buggianese in loc. Fattoria", le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

DESCRIZIONE DEI LAVORI – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. Individuazione dell'intervento:

a) denominazione adottata dalla Stazione Appaltante: "lavori di costruzione di una palazzina polifunzionale a servizio del ciclodromo loc. Fattoria – Ponte Buggianese - primo lotto" secondo il relativo progetto esecutivo cui viene fatto pieno riferimento anche per l'individuazione delle opere afferenti il primo lotto;

b) ubicazione via Albinatico - loc. Fattoria, Ponte Buggianese;

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti e di relativi calcoli e della relazione geologica dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza:

4. L'esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del C.C.

ELABORATI PROGETTUALI approvati con la Deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2016.

VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE: Verbale di Validazione del progetto del 19/09/2014.

PRESA VISIONE DEI LUOGHI OVE SI SVOLGERANNO I LAVORI: il concorrente, nella persona del legale rappresentante ovvero del direttore tecnico ovvero del procuratore generale o speciale è tenuto a prendere visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori. Previo accordo telefonico con l'Ing. Eleonora Colonnata tel. 0572-932188 potrà essere fissata la data e l'ora del sopralluogo fino a due giorni prima del termine di presentazione delle offerte ovvero ai fini della partecipazione alla procedura il concorrente autocertificherà l'avvenuta presa visione dei luoghi allegando specifica autocertificazione al DGUE.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in sede digara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

IMPORTO DEGLI STATI D'AVANZAMENTO: All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti, del costo del personale e degli oneri per la sicurezza relativi raggiungerà, dedotti gli acconti già corrisposti e al netto del ribasso di gara e delle ritenute previste per legge, l'importo di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila).

CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori è autorizzata dal RUP ed è disciplinata dal D.Lgs.50/1016. Rif. Art. 11 del CSA.

TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI: L'appaltatore deve ultimare i lavori entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal verbale di consegna dei lavori.

IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo netto dell'appalto è pari a € 467.062,46 di cui € 442.662,46 importo lavori base d'asta ed € 24.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Generale e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1" – Edifici civili e industriali.
2. le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito.

Categorie	Descrizione categorie	Importo	classifica	% sul totale
OG1	Opere edili	€.319.479,95	II	prevalente
OG11	Impianti tecnologici	€.123.182,51	I	scorporabile

Di cui		Incidenza sul totale degli impianti %	Uguale o maggiore del
OS3	€. 41.878,53	34,00%	10%
OS28	€. 31.400,00	25,49%	25%
OS30	€. 49.903,98	40,51%	25%

Ai fini dell'articolo 79 comma 16, terzo periodo del Regolamento Generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alla categorie OS3, OS28 e OS30, come

L'incidenza del costo della manodopera, conformemente a quanto previsto dal D.M.11.12.1978, è stata calcolata nel complesso come segue:

Descrizione categorie di opere	Totale lavori	Percentuale	Costo personale
OG1 – Edifici civili e industriali	€.442.662,46	31,28 %	€.138475,66

NOTA BENE:

· Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di

imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

· Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

· Con riferimento alla presente gara si precisa che qualora l'operatore economico sia in possesso della qualificazione SOA solo nella categoria prevalente potrà procedere a dichiarare il subappalto delle categorie scorporabili di lavori non possedute nel rispetto del suddetto limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, a patto che sia in possesso di adeguata classifica nella suddetta categoria prevalente.

· Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria prevalente anche l'importo dei lavori ricompresi nelle categorie scorporabili e subappaltabili, dovrà indicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subappalto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualificazione.

In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acquisire le qualificazioni mancanti con ricorso all'Istituto dell'Avvalimento.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, co.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: *a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili)* dell'art.45, co.2, del D.Lgs. n.50/2016;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: *d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico)*, dell'art.45, co.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, co.8 del D.Lgs. n.50/2016;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

1) Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, co.8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 1/b*);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare:
 - il D.G.U.E. **"Documento di Gara Unico Europeo"** (*Allegato n. 2*) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo;
 - *l'Allegato 3* "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. n.50/2016"
- sia l'offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2) Ai sensi dell'art. 48, co.11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del co.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

4) Ai sensi dell'art. 48, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5) Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, co.2, **lett. b)(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, co.2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

2) Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione:

- il D.G.U.E. "**Documento di Gara Unico Europeo**" (**Allegato n. 2**) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo;

- **l'Allegato 3** "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016**".

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

1) A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, **lett. f)** del citato decreto.

2) Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);

- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:

- il D.G.U.E. "**Documento di Gara Unico Europeo**" (**Allegato n. 2**) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

- **l'Allegato 3** "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016**" sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:

- il D.G.U.E. "**Documento di Gara Unico Europeo**" (**Allegato n. 2**) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

- **l'Allegato 3** "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016**" sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;

- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi

dell'art. 25 del CAD;

-scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (*Allegato 1/c*) e le offerte (tecnica ed economica) presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare:
 - il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (*Allegato n. 2*) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
 - l'**Allegato 3 "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016"**

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

· Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, co.3 del D.Lgs. n.50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione devono ritenersi compresi, ove presenti, anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, co.12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, co.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

· Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

· Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45, c.2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

· Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, co.1 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, co.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR n.207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, co.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, co.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, co.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, co.2, lett. g) del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, co.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, co.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, co.2, lett. g) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia

che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, co.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, co.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016**, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*)
- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza
- sottoscrivere l'offerta sia tecnica che economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13, c.4 della Legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n.2*), contenente le seguenti dichiarazioni:

1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, c.1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni

generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo *Allegato n 4*), con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

5) **D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)**, da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico"**:

- **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"** (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

- **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"**;

- **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;

- **Parte IV "Criteri di selezione"**

- **Sezione A "Idoneità"**:

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento.

- **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

6) **Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. n.50/2016"** ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del D.G.U.E. stesso.

Sia l'Allegato 4) che il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" e il Modulo Allegato 3) devono essere sottoscritti a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 co.12 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, co.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art.89, c. 5*);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, c.7*);

- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, c.8*);

- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.89, c.9*).

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni.

· Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota **del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (*Allegato n. 2*), indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 - c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*).

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stazione appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (*white list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" per un importo pari al **2%** del prezzo netto dell'appalto indicato nel presente Disciplinare di gara costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a). versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Comunale Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia IBAN IT3500626070490000980002C01 intestato al Comune di Ponte Buggianese.
- b). fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

· La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

· Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

· I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso il Comune di Ponte Buggianese o **allegando** ai documenti di gara una **busta affrancata** in modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.

La garanzia provvisoria potrà coprire anche la sanzione pecuniaria sotto indicata:

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo quanto precisato al successivo terzo capoverso e ove non diversamente specificato, si precisa che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, ivi compreso il DGUE, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Committenza, di una sanzione pecuniaria, commisurata al valore a base di gara, dell'importo dell'1 per mille dell'importo complessivo a base di gara (compresi oneri sicurezza).

La sanzione non ha valore cumulativo e si intende pertanto unica indipendentemente dal numero e dall'entità delle mancanze e irregolarità riscontrate nella documentazione di gara.

Nel caso di riscontrata mancanza, irregolarità o incompletezza, l'autorità di gara assegnerà al concorrente un termine di **10 giorni** affinché provveda a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e la documentazione necessarie ed a versare la sanzione pecuniaria di cui al precedente capoverso; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione delle integrazioni richieste, il concorrente sarà escluso

dalla gara.

L'efficacia della sanzione pecuniaria decade qualora il concorrente non provveda alla regolarizzazione; rimangono tuttavia applicabili le sanzioni previste dalla vigente normativa, qualora la carenza nella documentazione riguardi una o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara e la dichiarazione non possa essere resa per l'effettiva mancanza di uno o più di tali requisiti.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sarà richiesta regolarizzazione senza applicazione di alcuna sanzione.

Il potere di soccorso istruttorio non si applica comunque nei seguenti casi:

1. mancanza della dichiarazione unica sostitutiva DGUE;
2. mancanza o irregolarità dell'offerta economica, tali da non consentire l'esatta ed univoca definizione dell'impegno negoziale assunto dal concorrente nei confronti dell'ente appaltante;
3. mancanza della cauzione provvisoria, fatto salvo il caso in cui il concorrente possa comunque dimostrare che la stessa sia stata costituita in data antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte e che la mancata presentazione sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del concorrente o anche per semplice dimenticanza.

Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo.
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. Nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.(omissis)..... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto*

ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
- In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del sistema di qualità, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Garanzie e coperture assicurative.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché le coperture assicurative, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Nel rispetto di quanto stabilito dal Ponte Buggianese il criterio di aggiudicazione è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.Lgs 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione e relativi coefficienti di cui all'allegato alla Determinazione a contrattare del Comune "Criteri di aggiudicazione" valutati da apposita Commissione di aggiudicazione nominata in conformità con l'art. 77 D.Lgs 50/2016.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e parametri (Punteggio massimo assegnabile complessivo 100/100):

- Offerta tecnica Massimo Punti 75
- Offerta economica Massimo Punti 25

In particolare verranno presi in considerazione i criteri e i sub-criteri di valutazione secondo il Sistema di Valutazione (qualitativa e quantitativa) di cui all'Allegato "Criteri di aggiudicazione" predisposto dal Comune di Ponte Buggianese.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le offerte dovranno **pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 10/02/2017.**

Le offerte, contenute in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "**STAZIONE UNICA APPALTANTE: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA FUNZIONALE AL CICLODROMO DI PONTE BUGGIANESE**", dovranno essere recapitati al seguente indirizzo: p.za San Leone 1, 51100 Pistoia (Italia), **tassativamente all'Ufficio Protocollo**, direttamente o tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata o a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede**

esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo,
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell'operatore economico mittente.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio o Geie o contratto di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in conformità a quanto prescritto:

- **Busta n. 1 Documentazione Amministrativa;**
- **Busta n. 2 Offerta Tecnica;**
- **Busta n. 3 Offerta Economica**

Avvertenze Generali:

- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.

- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

BUSTA N.1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente:

1). DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00 (*) secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi *Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete*), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

2). All. 2 DGUE (rif.art. 85 del D.Lgs 50/2016) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione dalla Commissione europea n. 2016/7, fornito dalla stazione appaltante, da compilare in tutte le sue parti, fatta eccezione per la I parte di competenza della SUA, consistente in un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**

- **Sezione A “Idoneità”:**

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** - "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II** - **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

- **Parte III** - **Tutte le sezioni**;

- **Parte IV** - "Criteri di selezione":

- **Sezione A** "Idoneità":

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** - "Dichiarazioni finali"

Il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (*Allegato n. 2*) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e**, nonché dall'**impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i **impresa/e cooptata/e** si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell'eventuale **impresa ausiliaria** si veda quanto riportato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di gara.

Per le **aggregazioni tra le imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (*Allegato 2*) deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3).All.3 DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.80, COMMA 3 DEL D.LGS. n.50/2016 in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'*Allegato n. 3*, Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del D.G.U.E. stesso.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;

- *per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnici; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in oggetto.

NB) L'*Allegato 3* "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

4). COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e

all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett.f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

5). QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (che copra anche la sanzione pecuniaria prevista dell'uno per mille per l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio) corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato al precedente paragrafo (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale o verticale). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

6). RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 35,00 (trentacinque/00) dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n.266 e Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate in precedente paragrafo del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

7). PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

8). (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti) originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/ capogruppo ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o Geie.

La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

R.T.I. o Consorzi o Geie non ancora costituiti:

Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal Legale Rappresentante (o da persona dotata di poteri di firma) di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:

- a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
- b) quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che in caso di aggiudicazione sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- c) I servizi o le parti di servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese.

7). DURC in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (Art. 80 co.4 del D.Lgs. 50/2016).

8). CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal titolare o rappresentante legale dell'impresa offerente o di ogni singola impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

NB) Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta "A) - documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del Concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, c.9 del D.Lgs. n. 50/2016, e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal Concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della Busta 2) o della Busta 3).

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario.

BUSTA N. 2 chiusa e sigillata recante la dicitura "OFFERTA TECNICA" - max punti 75 - redatta in lingua italiana, consistente nella compilazione di una relazione divisa per punti e sezioni secondo quanto previsto nell'allegato Criteri di aggiudicazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o valido procuratore. In caso di ATI o Consorzio, o GEIE costituiti o che si costituiranno da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.

BUSTA N.3 chiusa e sigillata recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" - max punti 25 - redatta in lingua italiana, sul modello predisposto dalla stazione appaltante, espressa attraverso l'indicazione in cifre e in lettere del minor prezzo offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara.

La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o valido procuratore e qualora il concorrente sia un'Associazione Temporanea, o Consorzio, o GEIE costituiti o che si costituiranno da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.

In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

La valutazione dell'offerta economica avverrà in base ad un criterio di proporzionalità inversa applicando la seguente formula: $(P_{min}/P_i) * 25$ (dove P_{min} è il miglior prezzo offerto e P_i è il prezzo offerto dal concorrente iesimo).

Ai sensi del combinato disposto degli art. 95 co. 10 e 97 del D.Lgs 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che tali costi sono quelli che l'impresa concorrente è tenuta a sostenere in applicazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (ad es.: D.P.L., formazione e informazione del personale, sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali oneri si considerano compresi nel prezzo offerto.

PROCEDURA DI GARA

La gara sarà esperita presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, sita in Pistoia, p.za San Leone 1.

Le sedute di gara, eccetto quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed accessibili a chiunque vi abbia interesse.

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Il giorno **13/02/2017** con inizio alle **ore 11:30** presso la suddetta sede della Stazione Appaltante, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica, all'apertura dei plichi e a verificare la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla procedura ovvero alla esclusione dalla stessa degli operatori economici offerenti e all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per la verifica formale dei contenuti delle stesse.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio si provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta sarà fissata anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Il Presidente della Commissione disporrà quindi che sia le offerte tecniche che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo alla Commissione di aggiudicazione, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente della Commissione che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato e di cui dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente della Commissione darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

Successivamente la Commissione di aggiudicazione procederà in una o più sedute riservate all'esame e valutazione, con attribuzione dei punteggi, delle offerte tecniche.

Terminati i lavori della Commissione, in seduta riservata o in più sedute riservate, previa convocazione delle ditte ammesse comunicata con un anticipo di almeno 24 ore, il Presidente della Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, darà comunicazione dei punteggi assegnati e procederà all'apertura delle offerte economiche.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 97 D.Lgs. n.50/2016 (VERIFICA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE)

Qualora una o più offerte risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 co.3 D.Lgs.50/2016, la Stazione appaltante avvierà il procedimento di verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 97 co.4, co.5 e co.6 D.Lgs 50/2016.

N.B. si verificherà la sussistenza della casistica di cui all'art. 97 co.3 con riferimento ai punteggi realmente ottenuti dai concorrenti.

Seguirà la proposta di aggiudicazione.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile all'Amministrazione committente. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art.32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione Giudicatrice è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per l'Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue

nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato nei modi e termini previsti dal Comune di Ponte Buggianese.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di Gara a pena di esclusione sarà valutata dal Seggio di gara ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 secondo le disposizioni ivi previste.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it. entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

PUBBLICITA'

Il Bando di gara verrà pubblicato sulla GURI alla V° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 9 del 23/012017 sul sito dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana www.e.toscana.it/osservatorio-contratti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziopubblici.it, all'Albo della Provincia di Pistoia, all'Albo del Ponte Buggianese.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, la domanda di partecipazione, il DGUE, schema di offerta economica, e tutti gli elaborati di gara saranno pubblicati su INTERNET al profilo committente http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/sua/el_appalti_lavori.asp.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare al Comune di Ponte Buggianese le spese di pubblicazione, del

bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 c. 5 e 216 c. 11 del D.Lgs. n.50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

- I dati potranno essere comunicati:

a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

- La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

- A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura *"contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016"* con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 *"Codice della proprietà industriale"*. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la SUA consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono.

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Il diritto di accesso è regolato dall' art. 53 D.Lgs 50/2016.

Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, nonché ad ogni altra norma in materia.

Il Responsabile del Procedimento di gara è Il Dr. Renato Ferretti Dirigente Area di Coordinamento per la governance territoriale di area vasta.

Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Comunale è l'Arch. Saskia Cavazza, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Eleonora Colonnata

Chiarimenti in ordine alla procedura di gara potranno essere richiesti alla S.U.A. (tel. 0573/374291-374293).

Chiarimenti di ordine tecnico possono essere chiesti al Comune di Ponte Buggianese rif. Eleonora Colonnata tel. 0572.932188.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare **chiarimenti sugli atti di gara** sul sito internet www.provincia.pistoia.it fino a 5 giorni prima la scadenza per la ricezione delle offerte.

Gli operatori economici sono pertanto invitati a controllare l'eventuale pubblicazione sul sito indicato.